

**REGOLAMENTO**  
**DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI**  
**LEGALI ISTITUITA PRESSO LA FACOLTA' DI**  
**GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI**  
**MODENA E REGGIO EMILIA.**

**TITOLO I**  
**Istituzione e finalità della Scuola**

**Art.1**  
***(Istituzione della Scuola)***

1. E' istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n.398, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
2. Il funzionamento della Scuola, per quanto non previsto dal presente Regolamento, è retto e disciplinato dal *Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*, di cui al D.M. 21 dicembre 1999 n. 537 (nel seguito Regolamento Ministeriale).

**Art.2**  
***(Finalità della Scuola)***

1. La Scuola provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.

**TITOLO II**  
**Accesso e ammissione alla Scuola**

**Art.3**  
**(Accesso alla Scuola)**

1. L'accesso alla Scuola è riservato a laureati in Giurisprudenza nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia su proposta del Senato Accademico.

**Art.4**  
**(Ammissione alla Scuola)**

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame indetto dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quale sono indicati la data della prova di esame, i posti disponibili e le necessarie disposizioni organizzative.
2. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in Giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame.
3. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. Non è ammessa nella prova del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.
4. La predisposizione dei quesiti, lo svolgimento del concorso e l'organizzazione delle prove sono disciplinati dall'art.4 del Regolamento Ministeriale.
5. La commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio, è costituita con decreto rettorale; con lo stesso decreto viene nominato un apposito comitato di vigilanza.  
E' nominato presidente della commissione giudicatrice il professore universitario avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

6. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai criteri stabiliti dalla commissione di esperti di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento Ministeriale.

7. Sono ammessi alla Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso. In caso di parità di punteggio, è ammesso il candidato più giovane di età.

### **TITOLO III** **Organizzazione della Scuola**

#### **Art.5** ***(Organi della Scuola)***

1. Sono organi della Scuola:
  - a) Il Consiglio Direttivo
  - b) il Direttore

#### **Art.6** ***(Consiglio Direttivo)***

1. Il Consiglio Direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate per i magistrati dal Consiglio Superiore della Magistratura, per gli avvocati dal Consiglio Nazionale Forense e per i notai dal Consiglio Nazionale del Notariato.

**2.** Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto rettorale e dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo la sostituzione avviene con decreto rettorale su designazione del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza nel rispetto della composizione di cui al comma precedente del presente articolo. In ogni caso, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti.

**3.** Il Consiglio Direttivo:

- cura la gestione organizzativa della scuola;
- definisce il piano di studi della Scuola e la programmazione delle attività didattiche;
- propone il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
- definisce con gli Organi delle sedi giudiziarie più vicine e con gli Ordini professionali programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
- propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni volte a favorire il funzionamento della Scuola;
- formula i giudizi per il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame finale;
- nomina la commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;
- esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di Ateneo, previste all'art.94 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382;
- assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti.

**4.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore quando vi sia la necessità di provvedere su materie di sua competenza e comunque, in via ordinaria, almeno cinque volte l'anno. La convocazione avviene mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mani o trasmessa via telex o mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni.

**5.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno sette dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti,

salvo che la legge o i regolamenti prescrivano una maggioranza più elevata. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore. Della riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. Le funzioni di Segretario possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi membri o al dipendente con mansioni amministrative assegnato dall'Università alla Scuola.

### **Art.7** **(Direttore)**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo. Dura in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio Direttivo ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore le sue funzioni sono esercitate dal professore universitario più anziano di ruolo componente del Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore ha la rappresentanza della Scuola e presiede il Consiglio Direttivo.
4. Sono, inoltre, compiti del Direttore:
  - promuovere l'attività della Scuola;
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
  - istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo;
  - esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge e dai regolamenti.

### **Art.8** **(Funzionamento della Scuola)**

1. La Scuola è struttura didattica della Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia cui contribuiscono la Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

2. L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della Scuola.

**Art. 9**  
***(Attività didattica)***

1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio direttivo, provvede l'Università ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.

2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.

3. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.

**TITOLO IV**  
**Ordinamento didattico della Scuola**

**Art.10**  
***(Durata della Scuola, indirizzi e frequenza)***

1. La Scuola ha durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e in un secondo anno diviso negli indirizzi giuridico-forense e notarile.

2. Il passaggio del primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio Direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. I giudizi dovranno essere formulati entro il 31 luglio di ogni anno, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, e dovranno essere pubblicati mediante affissione in apposita bacheca tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza e comunicati mediante lettera a ciascuno degli interessati. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

3. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, per servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, per gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo la valutazione del Consiglio Direttivo della Scuola, qualora l'assenza non superi le 130 ore, spetta al Consiglio Direttivo stesso disporre le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1 ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

### **Art.11**

#### ***(Piano degli studi e contenuto delle attività didattiche)***

1. Il piano degli studi della Scuola è definito dal Consiglio Direttivo in conformità con quanto previsto dall'Allegato 1 del Regolamento Ministeriale contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni e specifici ai due indirizzi.

2. Le attività didattiche della Scuola si svolgono in conformità al piano di studi ed alla programmazione didattica definiti dal Consiglio Direttivo e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio Direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo.

3. La durata complessiva delle attività didattiche è di 500 ore per ogni anno di corso, di cui almeno il 50 per cento è dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di

aprile sono programmati e attuati ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

**4.** L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, redazione e discussione di atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri. Dovrà essere adottata ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Dovranno essere previste anche attività didattiche di carattere interdisciplinare.

**5.** Il Consiglio Direttivo potrà programmare lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole di notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato e sedi giudiziarie previ accordi o convenzioni tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e gli Ordini professionali, le scuole del notariato e gli uffici competenti dell'Amministrazione Giudiziaria.

#### **Art.12**

##### ***(Docenti coordinatori)***

**1.** Sulla base degli incarichi e dei contratti di insegnamento conferiti annualmente, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina dei docenti incaricati del coordinamento delle attività didattiche relative a ciascuna delle principali aree disciplinari indicate quali contenuti minimi qualificanti della Scuola dall'Allegato 1 del Regolamento Ministeriale.

#### **Art.13**

##### ***(Verifiche intermedie)***

**1.** Nell'ambito di ciascun anno di corso, dovranno essere previste prove di verifica volte ad accertare la preparazione raggiunta dallo studente. Essendo in funzione del giudizio complessivo del Consiglio Direttivo relativo al passaggio dal primo al secondo anno di corso o all'ammissione all'esame finale, le prove di verifica potranno avere anche carattere interdisciplinare.



2. Le prove di verifica potranno consistere in dissertazioni scritte o orali su questioni teoriche o casi pratici, nella redazione di atti giudiziari e notarili o di pareri, nella discussione di casi giurisprudenziali.

3. Al termine di ogni anno di corso, ciascun docente coordinatore di cui al precedente art.12 dovrà far pervenire al Consiglio Direttivo una scheda valutativa per ciascun studente contenente un giudizio formulato in base agli esiti delle sopraindicate verifiche e in base alla frequenza alle attività didattiche .

#### **Art.14** ***(Esame finale)***

1. L'esame finale per il conferimento del diploma di specializzazione consiste in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi. La scelta degli argomenti dovrà essere effettuata tendo conto, in particolare, delle materie su cui vertono le prove scritte degli esami di accesso alla magistratura ed alle professioni forense e notarile.

2. Per il superamento dell'esame occorre conseguire un punteggio di almeno 42 settantesimi. A ciascun candidato viene riconosciuto in sede di esame un punteggio di base pari alla media tra il voto conseguito per l'ammissione al II° anno della Scuola e il voto conseguito per l'ammissione all'esame moltiplicata per due. Il punteggio da attribuire alla dissertazione scritta non potrà superare i 12 punti, ferma restando la possibilità per la Commissione giudicatrice di attribuire anche un punteggio negativo. In caso di giudizio negativo, lo studente potrà ripetere il secondo anno di corso una sola volta, salvo che non abbia già ripetuto l'anno a seguito di giudizio sfavorevole del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art.10, comma 2°.

3. La commissione per l'esame finale è composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio ed è costituita con delibera del Consiglio Direttivo. La commissione è presieduta dal professore universitario più anziano di ruolo.

4. Spetta alla commissione la scelta degli argomenti su cui verte la dissertazione scritta. La commissione dovrà provvedere all'indicazione di tre argomenti per l'indirizzo giudiziario-forense e tre argomenti per l'indirizzo notarile. I titoli di ciascuno degli argomenti scelti dovranno essere inseriti in una

busta chiusa, firmata da tutti i componenti della Commissione e numerata da 1 a 3 per gli argomenti dell'indirizzo giudiziario-forense e da 4 a 6 per gli argomenti dell'indirizzo notarile. La scelta della busta per ciascuno dei due gruppi di argomenti verrà affidata ad uno degli studenti partecipanti all'esame scelto a caso dalla commissione.

**5.** La prova di esame avrà durata massima di sei ore dal momento della dettatura del titolo.

**6.** La commissione esaminatrice esprimerà il suo giudizio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dello svolgimento dell'esame e delle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice dovrà essere redatto apposito verbale.

### **Art.15** ***(Rinvio)***

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Ministeriale e, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 10 marzo 1982, n.162 e successive modificazioni e integrazioni e quelle del regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.